

**PROVINCIA DI BRESCIA – Centrale Unica di Committenza**  
**GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI**

**Al. 5 CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

<b>1. Oggetto .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Gestione della fornitura.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 contratti di fornitura e attivazione della fornitura .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Erogazione .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3 Energia verde .....</b>	<b>5</b>
<b>2.4 Utilizzo del marchio per l'opzione verde .....</b>	<b>6</b>
<b>2.5 Attivazione di connessioni temporanee .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Servizi connessi.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Call Center.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 Responsabile della fornitura .....</b>	<b>8</b>
<b>3.3 Energy manager .....</b>	<b>8</b>
<b>3.4 Check-up energetico .....</b>	<b>9</b>
<b>3.5 Formazione .....</b>	<b>9</b>
<b>3.6 Reportistica alle Amministrazioni .....</b>	<b>10</b>
<b>3.7 Reportistica alla C.U.C.....</b>	<b>11</b>
<b>3.8 Reportistica Evoluta alla CUC .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Penali.....</b>	<b>12</b>
<b>5. Appendice .....</b>	<b>13</b>

## 1. OGGETTO

Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di energia elettrica, comprensiva dei servizi connessi, da destinarsi al Settore competente della Provincia di Brescia ed agli enti locali aventi sede nel territorio della provincia di Brescia ed in aree limitrofe (di seguito anche solo “Amministrazioni”).

La gara è suddivisa in 2 lotti così come descritto nel Disciplinare di gara. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più Lotti.

Nelle tabelle successive si riporta il dato aggregato per ogni lotto sul fabbisogno stimato della gara.

**TABELLA N. 1 - SINOTTICA LOTTI**

<b>Lotto</b>	<b>Quantitativo biennale stimato</b>	<b>Enti</b>
LOTTO N. 1	80 gwh	1. Provincia di Brescia 2. Comune di Brescia 3. Comunità Montana Valle Sabbia
LOTTO N. 2	35 gwh	1. Adro 2. Botticino 3. Casto 4. Cellatica 5. Collebeato 6. Concesio 7. Flero 8. Gussago 9. Mazzano 10. Nuvolento 11. Nuvolera 12. Rezzato 13. Roccafranca 14. Verolavecchia 15. Villachiera 16. Zanica

Come precisato nel disciplinare, tali dati non sono vincolanti né per la CUC, né per le Amministrazioni; al contempo si segnala tuttavia che le Amministrazioni hanno fornito formale mandato alla CUC alla gestione della procedura di gara e manifestato concreto interesse ad aderire e quindi a dare esecuzione all'Accordo Quadro che sarà stipulato con i fornitori aggiudicatari, ferme rimanendo le rispettive valutazioni di merito che potranno essere svolte.

L'appendice A al presente Capitolato Tecnico riporta quindi il dettaglio delle informazioni sui consumi e sui punti di prelievo per ciascuna amministrazione, così come comunicato alla stazione appaltante da ciascuna di esse.

I punti di prelievo ed i quantitativi di energia elettrica da fornire ed erogare per ciascuna Amministrazione, oggetto dei singoli Contratti di Fornitura, saranno poi determinati in base a quanto stabilito nei medesimi Contratti di Fornitura sottoscritti ed inviati dalle singole Amministrazioni, sempre sino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale sopra indicato.

La consegna dell'energia elettrica ai punti di prelievo delle singole Amministrazioni indicati nel Contratto di Fornitura avverrà, quindi, sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

## **2. GESTIONE DELLA FORNITURA**

### **2.1 CONTRATTI DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

I Contratti di Fornitura sottoscritti dalle Amministrazioni dovranno indicare i Punti di Prelievo (POD), nonché i relativi Quantitativi Stimati del contratto. L'Amministrazione, contestualmente all'invio del Contratto di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente in materia.

Qualora nel Contratto di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione del Contratto di Fornitura.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Contratto di Fornitura non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Contratto di Fornitura.

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica secondo le tempistiche riportate nella successiva tabella:

**TABELLA N. 2**

<b>Data di Ricezione del Contratto di fornitura sottoscritto dall'Amministrazione contraente</b>	<b>Data di attivazione della fornitura da parte del fornitore</b>
Ricezione entro il giorno 9 (incluso) del mese (esempio: 9 gennaio)	Attivazione il 1 giorno del 2 <sup>a</sup> mese successivo al mese di riferimento (esempio attivazione 1 marzo)
Ricezione dal giorno 10 all'ultimo giorno del mese (esempio: 10 gennaio)	Attivazione il 1 giorno del 3 <sup>a</sup> mese successivo al mese di riferimento (esempio attivazione 1 aprile)

**Il Fornitore ha facoltà di offrire, ma se offerto diviene vincolante, il miglioramento dei tempi di attivazione di 1 (un) mese;** in particolare, laddove il fornitore abbia offerto tale miglioramento del servizio in sede di gara (cfr. Disciplinare di gara – Punti tecnici Tabellari – PTT2), i tempi di attivazione saranno da considerarsi quelle riportate alla successiva tabella:

**TABELLA N. 3 – Livelli di servizio migliorativi**

<i>Data di Ricezione del Contratto di Fornitura sottoscritto dall'Amministrazione contraente</i>	<i>Data di attivazione della fornitura da parte del fornitore</i>
<i>Ricezione entro il giorno 9 (incluso) del mese (esempio: 9 gennaio)</i>	<i>Attivazione il 1 giorno del 1^ mese successivo al mese di riferimento (esempio attivazione 1 febbraio)</i>
<i>Ricezione dal giorno 10 all'ultimo giorno del mese (esempio: 10 gennaio)</i>	<i>Attivazione il 1 giorno del 2^ mese successivo al mese di riferimento (esempio attivazione 1 marzo)</i>

Resta inteso che le parti potranno concordare diverso accordo in forma scritta sui tempi di attivazione.

**I singoli Contratti di Fornitura hanno durata minima pari a 12 mesi e durata massima pari alla durata residua dell'Accordo Quadro.**

Esempio: scadenza dell'accordo quadro: 30 giugno 2020; attivazione del contratto di fornitura: 1 aprile 2019; durata residua del contratto di fornitura 15 mesi.

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare con i competenti esercenti, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore.

## **2.2 EROGAZIONE**

Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l'erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.

Per le Amministrazioni dotate di misuratore "monorario" verrà considerata un'unica fascia di riferimento (F0).

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i singoli contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica), ovvero l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.ii.

Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell'energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG.

Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i., qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri

apparecchi di misura, ove presenti, congruendo i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amministrazione alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna) e/o al Distributore locale al quale l'Amministrazione è collegata secondo quanto previsto dall'Allegato A della delibera AEEG n. 198/11 e s.m.i (Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015). Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa, la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano al Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata, e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra l'Amministrazione e il Distributore.

L'energia elettrica fornita all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altri luoghi, ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

Ai sensi dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.i., il Fornitore s'impegna a predisporre al momento dell'attivazione dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura una o più schede di riepilogo dei corrispettivi.

## 2.3 ENERGIA VERDE

Il Fornitore, tramite sistema RECS o equivalente, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali ne sia stata richiesta la fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.

**È obbligatorio rendere disponibile l'Energia Verde per un quantitativo pari almeno al 30% del quantitativo massimo contrattuale di ogni Lotto, ovvero al quantitativo superiore offerto in sede di gara, secondo quanto offerto in offerta di tipo tabellare PTT1 pari al *(valore offerto corrispondente a PTT1)* %.**

È facoltà del Fornitore accettare Ordinativi di Fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi, purché alle medesime condizioni disciplinate nell'Accordo Quadro.

Il Fornitore, esclusivamente dopo il raggiungimento dei quantitativi di cui sopra, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Energia Verde, comunica al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia l'esaurimento della disponibilità di Energia Verde. Sarà premura del citato Settore rendere nota tale situazione, nonché comunque comunicare debitamente l'informazione agli enti interessati.

L'Energia Verde può essere richiesta esclusivamente al momento della stipula del Contratto di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.

Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di Energia Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale ne viene fatta richiesta.

Il Fornitore è obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da FER, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo per i quali sia stata richiesta l'Energia Verde. Il controllo potrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali e dalla CUC.

## **2.4 UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE**

Il Fornitore, con la stipula dell'Accordo Quadro, s'impegna a rendere disponibile, senza alcun onere aggiuntivo, un logo o un marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano richiesto l'Energia Verde, nonché uno schema di licenza d'uso del suddetto marchio. È facoltà della Provincia di Brescia e/o delle Amministrazioni che abbiano richiesto l'Energia Verde non accettare il logo o marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto logo o marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il marchio o logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto marchio o logo, è da intendersi ricompreso e, quindi, remunerato nei corrispettivi di cui all'Accordo Quadro.

## **2.5 ATTIVAZIONE DI CONNESSIONI TEMPORANEE**

Il fornitore dovrà garantire, per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto quadro, l'erogazione della fornitura del servizio cosiddetto "POD temporanei", in occasione di festività, eventi, manifestazioni, ovvero di ogni altro evento per il quale l'Amministrazione abbia necessità di attivare temporaneamente il servizio.

Le Amministrazioni richiederanno il POD temporaneo tramite l'emissione di specifici contratti di fornitura, nei quali verranno specificati i giorni di avvio e di chiusura del servizio "POD Temporaneo". La richiesta di attivazione del POD temporaneo dovrà essere garantita dal fornitore, pena l'applicazione di penali di cui all'Accordo Quadro, per le richieste pervenute almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del servizio, fatto salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il corrispettivo per l'attivazione di energia elettrica tramite connessioni temporanee è fissato dalla normativa vigente in materia, ovvero tabelle TIC 207 e quelle che entreranno eventualmente in vigore nel corso di validità dell'Accordo quadro e dei contratti di fornitura.

Pertanto, nel caso di richieste di aumento di potenza relative a connessioni temporanee in bassa tensione si applicano, per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, i contributi riportati nella Tabella 5 del TIC, oltre al contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2 del TIC.

Nei casi in cui si applicano i contributi riportati alla lettera c) della Tabella 5, qualora la richiesta di aumento di potenza comporti il passaggio nello scaglione successivo, il richiedente è tenuto a versare la differenza tra l'importo precedentemente versato e quello previsto per lo scaglione di potenza nel quale ricade la connessione a seguito dell'aumento di potenza.

Nel caso di connessioni temporanee il corrispettivo in quota fissa di cui alla tabella 2 del TIC si applica solamente al momento dell'attivazione della fornitura. Il medesimo contributo in quota fissa non è applicato

nel caso in cui l'utente richieda una proroga della fornitura che comporti solamente il differimento del termine finale del contratto originario, senza alcuna operazione di disattivazione della fornitura e/o altra modifica contrattuale.

I corrispettivi per l'erogazione dell'energia elettrica sono corrispondenti con quelli contrattualmente vigenti al momento dell'erogazione.

### **3. SERVIZI CONNESSI**

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima e devono intendersi ricompresi e remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Con riferimento ai termini previsti nel presente Capitolato Tecnico, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi solari.

#### **3.1 CALL CENTER**

Alla data di attivazione dell'Accordo Quadro e per tutto il periodo di validità ed efficacia dello stesso, il Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di Call Center il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro stessa e dei singoli Contratti di Fornitura, mediante la predisposizione di un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail. I numeri di telefono e di fax dovranno essere numeri geografici di rete fissa nazionale.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio, almeno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Durante le predette fasce orarie le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché nelle giornate di sabato, domenica o nei giorni festivi deve essere attiva una segreteria telefonica, che possa registrare le chiamate, ovvero altro sistema di contatto (mail/pec). Le chiamate e/o le mail si intenderanno come ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Call Center del giorno lavorativo successivo.

Il Call Center deve consentire alle Amministrazioni almeno di richiedere:

- informazioni sull'adesione all'Accordo Quadro e sull'attivazione della fornitura;
- chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio del Contratto di Fornitura;
- informazioni e chiarimenti sulle modalità di attivazione dei POD temporanei;
- informazioni e chiarimenti sulla fatturazione;
- assistenza nelle comunicazioni con il gestore della rete e/o Distributore locale;

**Laddove offerto in sede di offerta tecnica, (offerta tecnica Tabellare PTT3.a), il call center dovrà essere dedicato ed esclusivo alle Amministrazioni contraenti.**

**Laddove offerto in sede di offerta tecnica (Punti tabellari PTT3.b), il fornitore dovrà indicare "Numeri per servizi di addebito al chiamato",** denominati, secondo una terminologia di uso comune, **numeri verdi**, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

Il Call Center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura di cui al successivo paragrafo 3.2, al fine di inoltrare le segnalazioni e i reclami di natura amministrativa e tecnica effettuati dalle Amministrazioni Contraenti.

### **3.2 RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti **un Responsabile della Fornitura**, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla CUC nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Al Responsabile della Fornitura è richiesto di:

- essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Ordinativi di Fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione della fornitura, senza costi aggiuntivi.

### **3.3 ENERGY MANAGER**

Il fornitore ha facoltà di offrire, e se offerto ha l'obbligo di prestare, un servizio di Energy Management a titolo gratuito e senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione contraente.

Il profilo dell'Energy Manager e le modalità operative di erogazione del servizio sono indicati in sede di progetto tecnico e valutati in sede di Commissione di gara (cfr. Disciplinare di gara, paragrafo 5.1 – Punti tecnici qualitativi PTD3).

Il servizio di Energy Management dovrà essere erogato in modalità continuativa per tutta la durata dell'Accordo Quadro, secondo le modalità e tempistiche offerti dal fornitore in sede di gara.

Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio, non verrà attribuito nessun punto tecnico qualitativo.



### **3.4 CHECK-UP ENERGETICO**

Il fornitore ha facoltà di offrire, e se offerto ha l'obbligo di prestare, a titolo gratuito e senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione che sarà beneficiaria, un servizio di check-up energetico su due o più immobili, adibiti a sedi amministrative, secondo il dettaglio offerto in sede di offerta tecnica, con riferimento a quanto disciplinato nel paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara, Punti tecnici Tabellari PTT4 (numero di edifici) e PTD2 – Punti Tecnici qualitativi (contenuti e metodologia).

Il servizio di check-up energetico dovrà consentire all'Amministrazione beneficiaria di ottenere una diagnosi efficace e puntuale che, a partire dai dati caratteristici degli immobili individuati, consentirà di definire la struttura corrente dei consumi e le priorità d'intervento nella situazione osservata.

Il check-up energetico dovrà quindi consistere in una serie di analisi svolte dal fornitore sul numero di edifici offerti in sede di offerta tecnica, volto almeno a:

- analizzare i consumi energetici tramite una completa mappatura delle utenze (es. acqua, gas, energia, combustibili ecc.);
- individuare e verificare la fattibilità di sistemi/soluzioni innovative per la riduzione del consumo di energia;
- proporre soluzioni concrete ed attuabili, volte a ridurre i consumi energetici degli immobili, sia in termini di innovazioni tecnologiche e relativi piani di ammortamento, sia in termini di formazione del personale.

In caso il servizio di check-up energetico sia offerto dal fornitore, sarà facoltà del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia richiedere l'attivazione di tale servizio entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.

Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio non verrà attribuito nessun punteggio tecnico tabellare e/o qualitativo.

### **3.5 FORMAZIONE**

Il fornitore potrà mettere a disposizione un servizio di formazione, destinata ad un numero massimo di n. 2 referenti di ciascuna Amministrazione contraente.

Con riferimento al lotto 1, in considerazione della dimensione dei soggetti coinvolti e dello specifico ruolo di soggetto aggregatore della Comunità Montana, il numero complessivo previsto dei soggetti formati non potrà essere inferiore a 30 unità.

Il servizio di formazione offerto si intende complessivamente incluso nel corrispettivo di fornitura ed il fornitore potrà offrire il servizio di formazione nelle modalità e forme dallo stesso proposte in fase di progetto tecnico (PTD – 4), nell'arco di durata del contratto quadro.

In caso di offerta del servizio di formazione, questo sarà successivamente concordato in dettaglio con il Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia in funzione delle modalità e dei tempi di attivazione ed erogazione proposti.

Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio, non verrà attribuito nessun punto tecnico qualitativo.

### 3.6 REPORTISTICA ALLE AMMINISTRAZIONI

Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti per quanto di rispettiva competenza, e in copia al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia, **con cadenza mensile**, un report formulato sulla base delle informazioni riportate al successivo punto elenco simile, **in formato “.xls” o equivalente in formato aperto**.

I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati con la stessa Amministrazione.

Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.

Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

Di seguito si riportano le informazioni minime che devono essere contenute nei report:

- Anno di riferimento
- Numero e Data Fattura
- Ragione Sociale Amministrazione
- codice fiscale e P. IVA associate al PoD
- POD; numero ed indirizzo
- Data Inizio e Fine
- Totale periodo (giorni)
- Potenza disponibile ed impegnata
- Perdite di rete standard eventualmente ripartite nelle fasce di consumo
- Consumi per fascia (kWh) F0
- Consumi per fascia (kWh) F1, F2, F3
- Energia VERDE fatturata
- Corrispettivo per Energia (€)
- Corrispettivo distribuzione (€)
- Corrispettivi altri oneri (€)
- IVA (€)

- Totale (€).

### 3.7 REPORTISTICA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i contraente/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di **report specifici in xls o equivalente in formato aperto da inviare alla medesima C.U.C. entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.**

Pertanto il citato Settore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra, l'elaborazione di **report in formato elettronico, contenenti i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta,** pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare può essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni contraenti;
- i Contratti di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione contraente, completi del quantitativo stimato di contratto;
- la data di Ricezione del Contratto di Fornitura;
- la data di attivazione della fornitura;
- i punti di prelievo attivati;
- il quantitativo presunto della fornitura per ciascun punto di prelievo;
- i consumi di energia rilevati, suddivisi per Amministrazione contraente e per ciascun punto di prelievo, completi di:
  - ✓ consumo mensile di energia per fascia oraria;
  - ✓ importi fatturati suddivisi per Amministrazione contraente
  - ✓ Energia VERDE fatturata
  - ✓ Corrispettivo per Energia (€)
  - ✓ Corrispettivo distribuzione (€)
  - ✓ Corrispettivi altri oneri (€)
  - ✓ IVA (€) Totale (€).

### 3.8 REPORTISTICA EVOLUTA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i contraente/i e/o dalla Provincia di Brescia.

In tale contesto, il fornitore, qualora offerto in sede di gara, si obbliga a mettere a disposizione **report e flussi analitici anche di maggiore dettaglio o di sintesi** rispetto a quelli previsti nei paragrafi 3.6 e 3.7.

Inoltre il fornitore si impegna, qualora offerto in sede di gara, ad adottare **modalità di invio e di gestione ulteriori rispetto a quelli previsti nei paragrafi 3.6 e 3.7**. In tal caso, il fornitore dovrà descrivere le eventuali caratteristiche e funzionalità della piattaforma informatica utilizzata e messa a disposizione del Committente per l'accesso ai dati e per la loro rielaborazione, le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei flussi dati, nonché l'eventuale disponibilità di Web service per la consultazione autonoma dei dati da parte del Committente.

Nel rispetto di quanto sopra, il fornitore potrà quindi liberamente proporre in sede di offerta le tipologie e caratteristiche dei dati/flussi/report, le modalità/tecniche di erogazione utilizzate, le tempistiche di messa a disposizione ed aggiornamento dei dati/flussi/report, le modalità di fruizione e gestione da parte della stazione appaltante, che siano funzionali a consentire una efficiente ed efficace gestione ed analisi dei dati.

Le funzionalità proposte in sede di offerta - valutate dalla commissione giudicatrice alla voce Progetto tecnico qualitativo PTD1 – Reportistica Evoluta - non dovranno comportare nessun costo aggiuntivo per la CUC.

Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio, non verrà attribuito nessun punto tecnico qualitativo.

#### **4. PENALI**

Con riferimento ai singoli Contratti di Fornitura, le singole Amministrazioni contraenti, per causa non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, potranno applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore e segnatamente:

- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di attivazione della fornitura, una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del Contratto di Fornitura;
- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di avvio dell'erogazione dei POD temporanei, una penale dell'1 ‰ (uno per mille) del valore del contratto di fornitura relativo all'attivazione del servizio di POD temporaneo;
- qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato Tecnico, e cioè non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, sarà tenuto a corrispondere alle Amministrazioni contraenti una penale pari ad un importo di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della reportistica all'Amministrazione contraente, ovvero per difformità o assenza di informazioni, una penale pari a Euro 30 (trenta);
- per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della reportistica alla Provincia di Brescia, ovvero per difformità o assenza di informazioni, una penale pari a Euro 50 (cinquanta).

È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l'applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia o di terzi da essa autorizzati.

## **5. APPENDICE**

Costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Prestazionale l'**Appendice 1 “Indicazioni preliminari sui consumi”**.